



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brescia, sezione seconda civile, nella persona del giudice unico dott. _____

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. _____ Ruolo Generale promossa

DA

_____ **S.r.l.**, in persona del legale rappresentante _____
e _____ in proprio, rappresentati e difesi
dall'avv. Monica Pagano del foro di Milano, dall'avv. _____

_____ del foro di Milano e dall'avv. _____ del foro
di Roma del foro di per procura a margine dell'atto di citazione

ATTORI

contro

_____ **S.p.A. (incorporante)**
in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avv. _____ del foro di Brescia
per procura generale alle liti _____ allegata alla comparsa
di costituzione e risposta

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per gli attori

"In via principale

1. *acquisire copia dei contratti di corrispondenza e di apercredito in quanto l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 119 TUB risulta inevasa;*

2. *accertare e dichiarare l'applicazione di interessi usurari come da perizia prodotta o per la maggior somma che emergerà dall'istruttoria, da parte della banca in relazione al c/c n. _____ icceso dalla ricorrente.*

3. *pronunciarsi sull'illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sull'applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi dell'unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;*

4. *verificare se pattuita e se dovuta la commissione di massimo scoperto, perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa.*

5. *rideterminare il "dare e avere" tra le parti in costanza dei rapporti dedotti in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale e*

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N.

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)



usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;

6. ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce " stato del rapporto " contestato, ai sensi del XIII e XIV aggiornamento della circolare della banca d'Italia n. 139 dell'11.2.1991 e successive modifiche e integrazioni;

7. accertare e dichiarare la liberazione dei fideiussori per un'obbligazione futura secondo quanto disposto dall'art. 1956 c.c

8. rettificare, con l'emananda sentenza e alla luce dell'espletanda istruttoria, l'effettivo saldo del conto corrente r. alla luce di quanto corrisposto in eccesso dal correntista, accertando il corretto "dare avere" tra le parti di causa, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione con quanto eventualmente dovuto alla banca convenuta ed oltre il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti dall'attrice in conseguenza degli illeciti addebiti in conto corrente nella misura maggiore o minore che verrà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice e di tutti i costi sostenuti quali i 1.000 euro pagati alla Banca per aver copia della documentazione".

Per il convenuto

"contrariis reiectis, con vittoria di spese di lite e senza l'inversione dell'onere probatorio,

in via pregiudiziale:

- dichiararsi la carenza di legittimazione attiva del sig.

in via preliminare:

dichiarare la pretesa attrice nulla, inammissibile, improcedibile e comunque oggetto di decadenza e/o estinzione per prescrizione, in tutto od in parte;

nel merito:

1) **in principalità**, rigettarsi le domande attrici, in quanto trattasi di pretese oggetto di decadenza, prescrizione, inammissibili e/o improcedibili, nulle e comunque infondate in fatto e in diritto;

2) **in subordine**, determinare l'esatto saldo contabile del conto corrente n. (Filiale di)

2.a) con capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ovvero in subordine con capitalizzazione semestrale, ovvero in ulteriore subordine con capitalizzazione annuale sino al 30/6/2000, e, successivamente, con capitalizzazione trimestrale;

2.b) con applicazione dei tassi/soglia di volta in volta rilevati ai sensi della L. 108/96, ove i tassi applicati dalla Banca risultassero eccedenti;

in via istruttoria: nel caso le ragioni della Convenuta non



risultassero evidenti ex actis, ammettersi le istanze istruttorie versate in atti e non assunte”.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il _____ la società S.r.l. e personalmente, il legale rappresentante e fideiussore _____, hanno citato in giudizio l'istituto _____ (oggi incorporato da _____) e hanno dedotto che _____ S.r.l. è titolare “dagli anni novana ad oggi” del conto corrente n. _____ acceso presso la filiale di _____ con affidamenti garantiti da fideiussione prestata dall'amministratore, e che al correntista sono stati applicati interessi usurari (come da perizia tecnica allegata all'atto introduttivo, secondo la quale è stato applicato tasso annuo effettivo globale superiore alla soglia usuraria in numerosi trimestri dal 2001 al 2012, e inoltre tasso inferiore a soglia ma superiore a quello medio e perciò da considerarsi, in tesi, quale usura soggettiva, in altri trimestri tra il 1997 e il 2012), e hanno chiesto perciò che, in applicazione dell'art. 1815 c.c. come modificato dalla legge 108/1996 (“*Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*”), la banca sia condannata alla restituzione di tutti gli importi ricevuti a titolo di interessi, commissioni, postergazione e antergazione valuta e spese, da quantificarsi mediante CTU (e quantificati nella perizia tecnica _____) a nome dott. _____

in € 91.137,11); inoltre, a fondamento di analoga e subordinata domanda di ripetizione, gli attori lamentano l'applicazione di anatocismo contrario al divieto ex art. 1283 c.c., commissioni nulle per difetto di causa o valida pattuizione, gestione differenziata dei giorni valuta su accrediti e prelievi in assenza di pattuizioni. Chiedono inoltre di condanna della banca al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati dalle illegittime condizioni praticate, di “*dichiarare la liberazione dei fideiussori per un'obbligazione futura secondo quanto disposto dall'art. 1956 c.c.*” e di “*ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse provveduto già spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale Rischi*”.

La società convenuta, costituitasi con comparsa depositata il _____ (e prodotti fra l'altro copia del contratto di conto corrente n. _____ che risulta essere stato sottoscritto il _____ 1995, e di contratti vari di affidamento in conto corrente e per anticipazione sbf concessi dal _____ 2000 al _____ 2012 – copia della lettera di fideiussione _____ 1999 sino all'importo di lire 230.000.000, estesa il _____ 2000 a lire 337.000.000, a firma _____ e _____ – copia degli estratti conto ordinari da _____ 2003 a tutto il 2013 – _____), ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per genericità delle allegazioni sui fatti costitutivi e il difetto di legittimazione attiva del



fideiussore, e ha chiesto comunque il rigetto delle domande in quanto infondate oltre che prescritte quanto alla ripetizione di rimesse eseguite prima del 27 maggio 2003 (primo atto interruttivo l'invito al tentativo di conciliazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010, il 27 maggio 2013 – doc. 10).

Autorizzato il deposito di memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., è stata disposta CTU contabile e nominato il dott. [redacted] (v. relazione depositata il 18 marzo 2015), e all'esito, rigettata la richiesta di prova orale della banca convenuta (dedotta a conferma dell'invio di documenti informativi e estratti conto prodotti), la causa è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, con termini per comparse conclusionali e memorie di replica.

Motivi della decisione

Le domande – sia pure sommarie nell'esposizione dei fatti sui quali si fonda il *petitum* e sviluppate piuttosto nelle argomentazioni giuridiche in astratto – sono comunque sufficientemente determinate, all'infuori forse di quella unica a cui è legittimato il fideiussore [redacted], di dichiarare la liberazione del fideiussore per obbligazione futura ai sensi dell'art. 1956 c.c., posto che non vengono esposti i fatti a fondamento e considerato che peraltro il garante che invoca la liberazione (per sé e per i fideiussori in generale, non dice quali) è proprio il legale rappresentante della società a cui la banca avrebbe fatto credito “*senza speciale autorizzazione del fideiussore*”.

La società correntista agisce per la ripetizione di interessi, commissioni e spese che assume non dovuti per usurarietà delle condizioni contrattuali e conseguente azzeramento di ogni interesse e remunerazione ai sensi dell'art. 1815 c.c., o in subordine per ripetizione della minor somma versata in ragione della capitalizzazione degli interessi passivi, che assume illecita perché contraria all'art. 1283 c.c., e per commissioni e condizioni valuta (non pattuite o nulle).

Il correntista, oltre a non produrre il contratto di conto corrente con aperture di credito (che genericamente colloca negli anni novanta) contenente le pattuizioni che assume illecite o nulle (il contratto viene tuttavia prodotto da parte convenuta unitamente alle scritture di apertura di credito in conto corrente 5 settembre 2008 – v. doc. 4), neppure produce (salvo che per gli estratti scalari dal 1996 al 2012 quasi completi, allegati alla perizia tecnica

– 10 aprile 2013 prodotta con l'atto di citazione) gli estratti conto analitici attestanti le operazioni di cui chiede accertarsi l'illegittimità e sulle quali fonda la quantificazione del proprio credito restitutorio.

Il rapporto, afferma inoltre l'attore, è – all'epoca della citazione – ancora in essere, e la banca lo conferma producendo del



resto all'atto della costituzione gli estratti conto fino a gennaio 2014, successivi all'atto di citazione notificato.

Occorre allora premettere che - sia o meno possibile distinguere un'azione di ripetizione contabile, correlata ad una richiesta di accertamento costitutivo, rispetto ad un'azione di ripetizione materiale - è indiscutibile che l'azione di mero accertamento della nullità parziale del contratto, ex artt.1418 e 1419 cc, che ha carattere meramente dichiarativo ed è imprescrittibile secondo il disposto dell'art.1422 c.c., è differente dall'azione di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c. che, anche quando risulti consequenziale al previo accertamento della nullità parziale di un contratto, è un'azione di condanna e suppone l'allegazione e la prova della previa esecuzione di un pagamento che si giudichi essere avvenuto indebitamente, perché non sorretto da titolo idoneo, anche appunto in ragione della nullità di singole clausole contrattuali.

Posto che, ovviamente, senza pagamento non può concepirsi restituzione di somme, per quanto concerne il rapporto di conto corrente - con o senza apertura di credito - il versamento di somme di denaro da parte del correntista non costituisce di regola atto solutorio, e l'unico atto di pagamento che viene in rilievo è costituito dal versamento del saldo finale, a seguito della chiusura del conto; a tale regola fa eccezione, secondo le Sezioni Unite della Cassazione (n. 24418/2010), il caso del versamento effettuato con funzione solutoria che si verifica in ipotesi di passivo in assenza di fido o di scoperto per passivo eccedente il limite del fido autorizzato.

A quanto sopra esposto consegue:

- che a conto corrente aperto il correntista può agire per l'accertamento della nullità parziale del contratto, al fine di ottenere la rideterminazione ad una certa data del saldo, depurato dagli effetti distorsivi conseguenti all'applicazione di clausole contrattuali nulle;

- che, seguendo l'argomentazione delle Sezioni Unite, il correntista è parimenti abilitato ad agire per la condanna della banca alla restituzione in suo favore delle somme versate con rimessa da ritenersi (nei casi sopra indicati) solutoria, e non meramente ripristinatoria, perché in tal caso detta rimessa costituisce adempimento contrattuale, come tale suscettibile di ripetizione (con la conseguenza, tra l'altro, che in relazione ad essa può porsi il problema dell'estinzione dell'azione di ripetizione ex art.1422 c.c., ultima parte, per intervenuta prescrizione).

Nel caso in esame l'attore neppure allega e offre di provare che il rapporto di conto corrente, peraltro pacificamente affidato a far tempo almeno dal ... 2000 alla luce delle produzioni di parte convenuta non disconosciute né contestate dal correntista, fosse chiuso alla data della domanda né che ciò sia ad oggi avvenuto: nessun saldo finale negativo, dunque, è stato per quanto consta



determinato, e nessun pagamento ad estinzione è stato chiesto ed eseguito dal correntista.

Allo stesso modo parte attrice non indica se e quali tra le rimesse eseguite nel corso degli anni, in costanza degli affidamenti, siano state tuttavia eseguite con funzione solutoria e siano perciò, ove se ne provi la sussistenza e l'assenza di causa, ripetibili.

E d'altra parte, come già osservato (e sul tema e sul relativo onere ex art. 2697 c.c. ci si soffermerà in seguito), neppure produce gli estratti conto analitici necessari ad individuare e a documentare le operazioni sul conto corrente e a verificare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse eseguite.

La domanda volta alla condanna della banca alla restituzione delle somme percepite è dunque, in assenza di allegazione e prova di pagamenti a chiusura del conto o in costanza di rapporto in forza di rimesse restitutorie, senz'altro infondata.

Posto che le conclusioni di parte attrice comprendono sia la richiesta di accertamento della nullità parziale del contratto di conto corrente sia la conseguente condanna della banca alla ripetizione dell'indebito, l'esame della prima domanda – facendo applicazione al caso in esame di consolidato principio giurisprudenziale¹ - non può essere isolato da quello della seconda, essendo l'accertamento ivi richiesto strumentale all'accoglimento della domanda di condanna, e l'inammissibilità di quest'ultima, per le ragioni dianzi esposte, finisce per travolgere pure quella, pregiudiziale rispetto ad essa, di accertamento.

Seguendo tale orientamento le considerazioni svolte sono da sé sufficienti al rigetto dell'azione proposta.

Ma ammettendo pure l'interesse del correntista ad agire, anche a conto corrente in essere e in assenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di ripetizione proposta, per

¹ Cfr. Cass. Sez. 12 dicembre 2017 n. 29712: *“Non sono ... proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario, solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza”*.

Così già Cass. Sez. Un. 20 dicembre 2006, n. 27187: *“Poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto”*



2013 ed avere peraltro riguardo esclusivo ai contratti e non alla documentazione contabile (doc. 2 attore), e la causa è stata introdotta subito dopo (l'atto di citazione viene inviato per notifica il) senza attendere la risposta della banca almeno sino alla scadenza di congruo termine (non superiore a 90 giorni) ad essa concesso dall'art. 119 TUB, e invocando allo stesso titolo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..

L'attore dunque notifica in successione richiesta ex art. 119 TUB e atto di citazione – e così promuove la causa sul presupposto dell'invalidità o dell'assenza di pattuizioni su anatocismo, interessi e commissioni senza produrre contratti di conto corrente né affidamenti e senza comunque tenere conto del loro contenuto né degli estratti conto analitici (che in nessun modo contesta alla banca non essergli stati comunicati durante il rapporto, come da obbligo previsto dall'art. 119 c. 1 e 2 TUB) – per riproporre in causa ai sensi dell'art. 210 c.p.c. la richiesta ex art. 119 c. 4 TUB che, in primo luogo, non ha ritenuto di inoltrare prima di affidare a tecnico contabile la perizia (che, effettuata su documentazione del tutto parziale, pone a fondamento della domanda di ripetizione), e il cui congruo termine di risposta ha ritenuto superfluo attendere.

Non solo. La banca risulta avere in effetti messo a disposizione del correntista, nel termine previsto dall'art. 119 TUB, la documentazione richiesta (v. comunicazione 25 novembre 2013, doc. 8 convenuto), e inoltre l'ha prodotta (aggiungendovi gli estratti conto ordinari sino a dieci anni prima dalla domanda) all'atto della costituzione in giudizio, e l'attore nulla ha osservato e neppure ha ritenuto di esaminare il contenuto dei contratti di conto corrente e di apertura di credito prodotti da controparte e sulla cui assenza aveva dedotto la mancanza di valida pattuizione di anatocismo successivo ad aprile 2000, CMS, calcolo valuta, spese, *ius variandi*. E ribadisce pure, anche alla precisazione delle conclusioni, l'originaria istanza ex art. 210 c.p.c. che, volta alla esibizione del contratto di corrispondenza e di apercredito, è superata, al di là della originaria inammissibilità avendo la banca in effetti messo a disposizione copia dei contratti come da richiesta rivoltale ex art. 119 TUB, dalla produzione in giudizio che la convenuta, pur non avendone l'onere, ha ritenuto di compiere sin dalla costituzione in giudizio.

Ciò premesso va osservato che la banca convenuta, pur non richiesta ex art. 119 TUB e non sollecitata dall'attore con istanza ex art. 210 c.p.c. (che, non avendo l'attore esercitato il diritto sostanziale ex art. 119 TUB, sarebbe stata comunque di dubbia ammissibilità) e benché non ne fosse onerata ex art. 2697 c.c., ha spontaneamente prodotto gli estratti conto analitici da aprile 2003 (doc. 7), così integrando la lacunosa produzione documentale di parte attrice.

Posto che in nessun caso il diritto ex art. 119 TUB avrebbe



potuto estendersi agli estratti conto, analitici o scalari, anteriori al decennio dalla prima richiesta (datata 22 agosto 2013, e come già osservato neppure riferita agli estratti conto o ad altra documentazione contabile), e che per l'epoca anteriore ad aprile 2003 sono solo disponibili gli estratti conto scalari e non quelli analitici, pure necessari, tutte le doglianze relative al periodo anteriore dalla stipula del contratto alla prima documentazione acquisita o acquisibile sarebbero comunque da rigettarsi non avendo l'attore assolto all'onere di allegazione e prova a suo carico (cfr. ad es. Cass. Sez. 1, 28 novembre 2018 n. 30822: *"Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione"*; Cass. sez. 1, 13 ottobre 2016, n. 20693: *"Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi"*).

Quanto esposto impone da sé il rigetto di tutte le domande di accertamento e rideterminazione del saldo per il periodo anteriore ad aprile 2003.

Ciò in particolare rileva e importa ulteriore motivo di rigetto della richiesta di accertamento della illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi: non condivisibili le allegazioni dell'attore (l'argomentazione è invero essenzialmente svolta, e in diritto, del perito contabile a cui l'atto di citazione fa rinvio) in ordine all'illegittimità *tout court* della capitalizzazione degli interessi (lecita a far tempo da luglio 2000 laddove siano rispettati i requisiti di reciprocità e uguale periodicità e le prescrizioni della delibera CICR 9 febbraio 2000, ciò che nel caso in esame emerge dai documenti prodotti dal convenuto: estratto G.U. Repubblica Italiana 28 giugno 2000, foglio inserzioni n. 149; comunicazioni alla clientela e fogli informativi analitici, doc. 5 e 6: l'attrice mai ha contestato mancata ricezione di estratti e fogli informativi, e le testimonianze al riguardo dedotte dalla banca sono superflue), per il periodo anteriore al 2000 la previsione contrattuale di capitalizzazione secondo diversa periodicità è certamente nulla ma priva di effetto nella presente causa, non avendo l'attore prodotto



alcun estratto conto analitico a documentazione delle operazioni e degli addebiti per capitalizzazione effettuati all'epoca, necessari per la invocata rideterminazione, e non potendosi esigere dalla banca, neppure ad ipotizzare legittimo esercizio delle facoltà ex art. 119 TUB e 210 c.p.c. nell'agosto/settembre 2013, obbligatoria conservazione e consegna degli estratti conto relativi ad epoca anteriore di oltre dieci anni.

Quanto all'illeceità per usura oggettiva e soggettiva, va in primo luogo osservato che il contratto di conto corrente, prodotto dal convenuto, è stato stipulato il ... 1995, in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 108/1996, ovviamente non applicabile retroattivamente ma solo ai patti successivi eventuali di rideterminazione del tasso di interesse debitore.

Ciò premesso, anche per periodo di vigenza della legge 108/1996 le stesse deduzioni in tema di usura si fondano su calcolo del TEG compiuto in dichiarata difformità rispetto alle istruzioni della Banca d'Italia *pro tempore* vigenti (la CMS non va computata nel TEG da comparare al tasso soglia, per necessaria omogeneità del confronto, ma – secondo insegnamento di Sez. Un. 16303/2018 – alla *“CMS soglia, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali ... compensandosi poi l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza fra l'importo degli stessi rientranti nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”*; così pure il tasso di mora non va parte degli elementi di calcolo del TEG, e ove pure si volesse accedere alla diversa opinione è comunque certo che la nullità ex art. 1815 c.c. non investirebbe che il tasso di mora medesimo, ed è l'attore a dovere specificamente allegare se e quando ha corrisposto interessi di mora in tesi superiori a soglia).

Non solo. La sussistenza di usura oggettiva va esclusa secondo la prospettazione svolta in atto di citazione sulla base della perizia allegata, nella quale il ravvisato superamento del TEG – come sopra calcolato in difformità dalle indicazioni della Banca d'Italia – rispetto alla limite usurario, in numerosi trimestri tra il 2000 e il 2007 e in un trimestre 2012, pare risolversi – in assenza di ogni riferimento ai contratti che attore e perito non prendono affatto in considerazione - non già in ipotesi di usura contrattuale originaria, bensì di superamento della soglia sopravvenuta in corso di rapporto e in assenza di prova della variazione delle condizioni concordate, irrilevante secondo insegnamento di Cass. Sez. Un. 19 ottobre 2017, n. 24675. E l'usura soggettiva, che parte attrice e la perizia di parte prodotta paiono affermare sia automaticamente realizzata in caso di applicazione di tasso d'interesse inferiore a soglia usuraria ma superiore a quelli medi di mercato, è ben diversamente definita dalla



fattispecie ex art. 644 co. 3° c.p., la quale richiede accertamento in concreto (con onere di specifica allegazione e prova per l'interessato) di condizioni che, “*avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari*”, siano oggettivamente sproporzionate rispetto al mercato e dell'esistenza di critiche condizioni economico finanziarie del debitore, logicamente non desumibili dalla mera circostanza che la società correntista chieda – come la totalità o quasi delle imprese italiane - di accedere a finanziamenti.

Quanto al superamento del tasso soglia che parte attrice, a partire dalla memoria 183 c. 6 n.1 c.p.c., evoca sulla base dei fogli informativi prodotti dalla convenuta con la comparsa di costituzione (doc. 6), erroneo per quanto sopra esposto il raffronto a soglia della somma aritmetica di tasso debitore e commissione, altrettanto evidente è l'errato riferimento, per il tasso annuo per scoperture in assenza o oltre fido, alla soglia prevista per le aperture di credito oltre 5.000: premesso che fino al 2010 non vi è stata rilevazione e pubblicazione del TEGM per scoperture e sconfini, ove pure si volesse per il periodo anteriore eseguire il raffronto con i tassi soglia per aperture di credito (assimilazione in sé assai dubbia, essendo logicamente nella prassi contrattuale ben diverse le condizioni per scoperti di conto corrente e quelli per debiti affidati, e della disomogeneità delle situazione è chiaro riflesso il risultato delle rilevazioni effettuate a partire dal 2010) è logico ritenere che l'eventuale corretto riferimento dell'apertura di credito 0 – zero – debba allora essere quello all'ipotesi più prossima dell'apertura fino a 5.000, e non quello all'apertura oltre 5.000, il cui TEG è costantemente assai più basso.

Quanto infine alla commissione di massimo scoperto, osservato che la produzione dei contratti da parte della convenuta ha fatto cadere le allegazioni dell'attore fondate sulla assenza di pattuizione scritta (per commissioni, regime valute, *ius variandi*), non si condivide l'assunto circa l'assenza di causa della commissione di massimo scoperto che del resto non può positivamente ravvisarsi o escludersi in funzione del diverso criterio di calcolo che le parti concordino (sull'accordato, sull'accordato al netto di utilizzo, sull'utilizzo), la censura che in astratto è sarebbe suscettibile di venire in considerazione è quella concernente la determinatezza della clausola che la prevede, e che tuttavia nel caso in esame appare infondata, in quanto il contratto di conto corrente prevede l'applicazione della commissione solo sullo scoperto e nei limiti dello stesso, indicandone la percentuale (0,250%), e su questo solo dato intervengono i successivi contratti di apertura di credito, che non modificano invece la base di calcolo né la contabilizzazione trimestrale (a debito già prevista dal 1995 – art. 7, 2° comma - e uniformata a istruzioni CICR nel 2000). Correttamente il CTU dott.



rispondendo al quesito che chiede di calcolare comunque gli importi addebitati a titolo di CMS e quelli complessivamente da escludere, inclusa capitalizzazione, qualora la CMS risultasse non dovuta – ha fissato in € 8.558,48 il complessivo importo addebitato da aprile 2003 per commissioni, inclusa la capitalizzazione delle stesse (€ 7688,32 + 914,16). E tuttavia non solo non spetta (per quanto in precedenza esposto quanto alla domanda proposta a conto aperto e in assenza di prova del pagamento) ripetizione, ma neppure accertamento correttivo del saldo, in quanto non si ravvisa nullità per indeterminatezza della clausola.

Deve quindi concludersi che, anche opinando per la valida introduzione di autonoma domanda di accertamento, le censure di inesistenza o nullità delle pattuizioni e di illegittimità degli addebiti in conto corrente sono da rigettarsi siccome infondate.

Generica ed ipotetica, e comunque per quanto sin qui esposto infondata, la domanda di correzione eventuale delle segnalazioni alla Centrale Rischi che neppure si allega in concreto se siano state eseguite e attuali; è logicamente assorbita ed infondata la domanda di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali.

Gli attori soccombenti sono tenuti a rifondere alla convenuta le spese di lite, che, in applicazione dei parametri previsti dal d.m. 55/2014 per cause di valore indeterminabile a bassa complessità (così come indicati in nota spese dalla difesa del convenuto), si liquidano in € 7.254,00 per compenso (valori medi per fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), € 30,00 per spese imponibili, € 1.088,10 per spese generali in ragione del 15%, € 37,20 per anticipazione, oltre a CPA e IVA.

Le spese di CTU, come liquidate con decreto in data vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.

P . Q . M .

Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) rigetta le domande;
- 2) condanna gli attori al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 7.254,00 per compenso professionale, € 30,00 per spese e € 1.088,10 per spese generali, oltre ad anticipazioni per € 37,20, CPA e IVA.

Così deciso in Brescia, il giorno 2 aprile 2020

Il giudice

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

